



Area Giovani e Lavoro
Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di tre giornate evento da tenersi nel mese di dicembre 2025 finalizzate a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ivi incluse le attività di comunicazione, grafica, stampa e pubblicità dell'evento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO

RENDE NOTO

che il Comune di Napoli – Area Giovani e Lavoro - Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro – intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati a fornire proposte progettuali inerenti la progettazione, organizzazione e realizzazione di tre giornate evento da tenersi nel mese di dicembre 2025, in date e luogo da concordare con l'amministrazione comunale, finalizzate a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ivi incluse le attività di comunicazione, grafica, stampa e pubblicità dell'evento.

PREMESSA

Il Comune di Napoli cura e promuove la componente giovanile della cittadinanza, ritenuta uno degli elementi essenziali per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e civile della città. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle azioni strategiche sulle politiche del lavoro, vuole rivestire un ruolo di "facilitatore" rispetto alla tematica dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, pertanto, intende organizzare una terza edizione dell'iniziativa dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro denominata "Verso il Lavoro", replicando così il successo della prima e della seconda edizione svoltasi presso la Mostra d'Oltremare che ha visto la partecipazione di circa 2000 candidati.

Pertanto, è intenzione dell'Amministrazione Comunale acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati a fornire proposte per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di tre giornate evento da tenersi nel mese di dicembre 2025, in date e luogo da

concordare con l'amministrazione comunale, finalizzate a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ivi incluse le attività di comunicazione, grafica, stampa e pubblicità dell'evento.

L'evento si terrà in luogo pubblico e/o aperto al pubblico in date da concordare con l'Amministrazione Comunale, purché facilmente accessibile anche con l'utilizzo di mezzi pubblici. Ogni eventuale spesa connessa all'utilizzo del luogo di svolgimento dell'iniziativa resta a carico dell'affidatario.

Il servizio potrà essere affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023. La presente indagine si svolgerà attraverso la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet:

https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Per partecipare alla presente indagine di mercato, l'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso dovrà registrarsi alla predetta piattaforma seguendo le istruzioni ivi indicate.

L'Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare il servizio. L'indagine non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questa Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito a successive procedure di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per gli operatori economici partecipanti per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Aggiudicatrice per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Napoli, con sede in Napoli, Piazza Municipio, nella persona del Dirigente *pro tempore* del Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro,

E-mail di contatto: sostegno.occupazione@comune.napoli.it ;

Pec: sostegno.occupazione@comune.napoli.it ;

Telefono 081 7953053.

Il Responsabile di progetto è il dott. Valerio De Sisto – Funzionario del Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro, E-mail di contatto: sostegno.occupazione@comune.napoli.it.

Il servizio si svolgerà nell'ambito del territorio della Città di Napoli, presso strutture indicate dall'Amministrazione Comunale, come offerte dall'affidatario. Il codice NUTS è ITF33.

Il servizio in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la disciplina delle condizioni di esecuzione dei servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di tre giornate evento da tenersi nel mese di dicembre 2025, in date e luogo da concordare con l'amministrazione comunale, finalizzate a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ivi incluse le attività di comunicazione, grafica, stampa e pubblicità dell'evento.

Le giornate/evento si collocano nell'ambito delle azioni strategiche adottate dal Comune di Napoli sulle politiche del lavoro, rivestendo un ruolo di "facilitatore" rispetto alla tematica dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il servizio richiesto consiste nello specifico in:

- 1) svolgimento degli eventi nelle date e nel luogo previamente concordato con l'Amministrazione Comunale: L'organizzazione dovrà prevedere l'utilizzo di spazi adeguatamente allestiti e configurati in modo da rispondere alle esigenze dell'evento, garantendo un ambiente funzionale ed idoneo ad accogliere sia i partecipanti che le attività previste ed accollandosi le eventuali spese inerenti la locazione dei locali/spazi;
- 2) selezione di 10 Agenzie per il Lavoro (APL). Le APL partecipanti dovranno essere accreditate con la Regione Campania e disporre di almeno 10 offerte di lavoro attive (vacancy), con indicazione dei settori merceologici di riferimento. Resta inteso che il rapporto giuridico sarà instaurato esclusivamente tra l'affidatario e le APL selezionate, che nulla potranno pretendere dal Comune di Napoli;
- 3) allestimento di almeno 20 postazioni: ciascuna APL dovrà disporre di una scrivania e di almeno cinque sedie per i colloqui, palina con supporto foglio A4, un cestino. Dovranno essere predisposti adeguati spazi per i candidati in attesa, nonché prese di corrente e illuminazione sufficienti. Ogni Agenzia per il lavoro potrà essere assegnataria di più postazioni nel limite massimo indicato di 15;
- 4) Allestimento postazioni accoglienza candidati.
- 5) Allestimento postazione filtro ai cancelli d'ingresso.
- 6) Gestione delle adesioni online dei partecipanti con l'implementazione di adeguato software: Saranno ammessi i primi 400 partecipanti per ogni giornata, suddivisa in due turni (9:00-13:00; 14:00-16:00), in base all'ordine di registrazione online.
- 7) Promozione dell'evento tramite campagne web, social e altri mezzi concordati con l'Amministrazione (strategie e piano editoriale contenuti, utilizzo logo e identità grafica fornita dal Comune, produzione materiale grafico per social ed evento fisico, video reel lancio evento e produzione contenuti per i 3 giorni + copertura videomaker/fotografo e video finale).
- 8) n. 10 manifesti metri 600x300cm – stampa quadricolor materiale blueback. In alternativa, qualora i tempi di produzione non ne consentisse la realizzazione, si chiede di aumentare di 50 unità il numero dei gadget previsti alle lettere l) e m).
- 9) proposta di fornitura gadget con brandizzazione evento da distribuire nel corso delle tre giornate.
- 10) Gestione dei flussi in entrata e uscita nelle tre giornate da concordare.
- 11) Pulizia degli spazi utilizzati ivi compreso i servizi igienici pertinenti all'evento, disallestimento a conclusione delle giornate evento.
- 12) Ottenimento di eventuali permessi necessari dalle autorità competenti.
- 13) Redazione e gestione del piano "Safety and Security", con relative dotazioni di pronto soccorso sanitario;

- 14) personale per l'accoglienza, filtro all'ingresso e smistamento dei candidati;
- 15) polizza assicurativa All Risks: A copertura di eventuali danni a persone e/o cose.
- 16) Tutti gli oneri relativi a personale e mezzi.
- 17) Tutti gli oneri relativi alla sicurezza.

L'Amministrazione si riserva di non espletare l'affidamento, qualora sopravvengano cause di forza maggiore senza che l'affidatario possa vantare diritti e/o aspettative.

L'O.E. affidatario dovrà mettere a disposizione strumenti e attrezzature idonee all'allestimento dell'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia occupandosi, altresì, di acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie (ivi incluse le pratiche SIAE, ENPALS e il versamento dei relativi diritti). Dovrà essere stipulata apposita assicurazione per la responsabilità civile e per danni verso terzi. Detta polizza, operante per tutta la durata dell'affidamento, dovrà coprire i danni subiti dal Comune di Napoli a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale adeguato. Essa dovrà coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e dovrà assicurare il Comune di Napoli contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale adeguato.

Il materiale promozionale e pubblicitario, dai roll-up alle locandine e manifesti è a carico dell'affidatario. L'affidatario assumerà su di sé, inoltre, l'impegno a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare alla predisposizione di un piano di emergenza ed evacuazione, con l'individuazione del Responsabile della sicurezza, se necessario. Il Comune non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature utilizzate nell'ambito dell'evento. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del soggetto realizzatore saranno esclusivamente a carico di quest'ultimo, che si assume, altresì l'onere di ogni spesa tecnica, organizzativa, amministrativa; nessun onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento potrà in alcun modo essere imputato al Comune.

Gli spazi dovranno essere allestiti nel rispetto di norme regolamentari e delle norme di legge in ordine agli obblighi assicurativi e di sicurezza del personale. Sarà onere dell'esecutore del servizio provvedere ad effettuare opportuno sopralluogo del luogo di svolgimento dell'evento, onde appurare ogni possibile esigenza a cui far fronte.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non espletare il progetto qualora sopravvengano cause di forza maggiore, senza che l'affidatario possa vantare diritti e/o aspettative.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

L'organizzazione e lo svolgimento del servizio avverrà sotto l'esclusiva direzione della ditta aggiudicataria e con utilizzo del personale della stessa. Nello specifico:

- l'aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
- il personale impegnato negli adempimenti richiesti dovrà essere dotato di elevata professionalità e capacità tecnica;

- il servizio reso dall'affidatario dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici ed attrezzature e con personale e collaboratori adeguatamente istruiti;
- l'affidatario si impegna a premunirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la corretta esecuzione dei servizi sia verso la S.A. ,sia verso gli altri enti pubblici;
- qualora il personale dell'aggiudicatario violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze e/o errori nello svolgimento delle sue funzioni, questi provvederà a sostituirlo a seguito di richiesta scritta dell'Amministrazione, fatte salve eventuali più gravi misure applicabili, nei confronti dell'aggiudicatario in base alla legge ed al presente Avviso Pubblico;
- realizzazione di tutte le attività indicate nell'art.2 del presente avviso pubblico;
- l'acquisizione di permessi specifici e permessi temporanei rilasciati dalle competenti autorità qualora necessari;
- la pulizia delle sedi, inclusi i servizi igienici, ove necessari, nel giorno di svolgimento dell'evento;
- spese per personale preposto alla sicurezza come specificato in premessa;
- idonea polizza assicurativa (c.d assicurazione all risks) a copertura di qualsivoglia danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi nel corso delle attività;
- ogni onere per personale e mezzi;
- svolgere, a propria cura e spese tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi esonerando il Comune di Napoli da qualsiasi responsabilità e coinvolgimento diretto o indiretto;
- intestare tutte le scritture economiche, amministrative e contabili relative alla gestione dell'evento ed altri eventuali oneri fiscali, espletando le relative pratiche burocratiche;
- impostare grafica, stampa, realizzazione e distribuzione di manifesti, locandine, roll-up, programmi di sala ed altri eventuali supporti promozionali ove previsti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali;
- il Comune di Napoli non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature e quant'altro di proprietà del soggetto realizzatore collocato all'interno del luogo di svolgimento dell'evento. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del soggetto realizzatore saranno esclusivamente a carico di quest'ultimo;
- assumere l'onere di ogni spesa tecnica, organizzativa, amministrativa; nessun onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento degli spettacoli potrà in alcun modo essere imputato al Comune;
- provvedere a contrarre polizza di assicurazione, operante per tutta la durata

dell'affidamento, che copra i danni subiti dal Comune di Napoli a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale adeguato. Detta polizza dovrà coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e dovrà assicurare il Comune di Napoli contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale adeguato;

- gli spazi dovranno essere allestiti nel rispetto di norme regolamentari e delle norme di legge in ordine agli obblighi assicurativi e di sicurezza del personale. Sarà onere dell'esecutore del servizio provvedere ad effettuare opportuni sopralluoghi dei luoghi di svolgimento delle attività, onde appurare ogni possibile esigenza a cui far fronte;
- la S.A. si riserva di affidare all'O.E. servizi supplementari, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 120 co.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, nei limiti degli importi previsti dall'attuale Codice dei contratti pubblici per l'affidamento diretto.

ART. 4 - LOTTO UNICO

L'Amministrazione Aggiudicatrice precisa che l'eventuale affidamento del servizio avverrà in unico lotto vista l'omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio, che richiedono una fruizione coordinata delle attività in cui si articola l'appalto, per garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale delle attività e al fine di conseguire economie di mercato trattandosi di prestazioni uguali.

Nel sistema degli appalti pubblici, il *"lotto di gara"* identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le *"parti"* di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione del servizio complessivo.

La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della Stazione Appaltante, presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ritiene che, per il servizio in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Infatti il progetto indicato si articola in fasi prestazionali consequenziali e coordinate che non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento del servizio. Anche sotto il profilo della convenienza economica la stazione appaltante ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione delle fasi prestazionali del servizio.

La stazione appaltante, infine, ritiene che l'eventuale affidamento del servizio in oggetto in un

unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui al vigente Codice del Contratti Pubblici e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dal precitato Codice.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune provvederà :

- all'esercizio delle funzioni di controllo sull'osservanza degli obblighi previsti a carico dell'eventuale soggetto affidatario a livello quantitativo e qualitativo;
- alla verifica finale del servizio in termini di processo e di esito;
- Il Responsabile del Procedimento coordinerà le attività oggetto del presente appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP espletterà i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente Avviso che diventerà Foglio patti e condizioni e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

ART. 6 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva di procedere all'affidamento diretto, secondo le disposizioni di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs.36/2023 ss.mm.ii..

L'importo stimato per l'esecuzione del servizio in oggetto, che potrebbe essere posto a base di una successiva Trattativa diretta MEPA è pari ad **€ 40.900,00** oltre IVA come per legge. L'importo indicato comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione Aggiudicatrice ha stimato pari ad **€ 3.091,00**. Detti costi della manodopera sono calcolati con riguardo alle seguenti attività:

- 18) Ideazione, progettazione gestione e coordinamento dell'iniziativa indicata in oggetto, inclusa la relativa campagna pubblicitaria e di comunicazione (Profilo CCNL Liv. 1);
- 19) Realizzazione dell'evento, inclusi allestimento e disallestimento delle location utili all'espletamento delle attività (Profilo CCNL Liv. 3);

Il Contratto collettivo di riferimento individuato è quello inerente i dipendenti dalle aziende del terziario, commercio, pubblici esercizi e turismo del 16/05/2024 codice CCNL H02S (da verificare). L'eventuale affidatario della successiva Trattativa diretta MEPA sarà tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

I costi della manodopera sono stimati in via presuntiva e vengono calcolati in forza delle tabelle di retribuzione allegate al CCNL di riferimento, al netto IVA come meglio precisato nella tabella descrittiva di seguito riportata:

ATTIVITÀ	ORE STIMATE	COSTO
----------	-------------	-------

Ideazione, progettazione gestione e coordinamento dell'iniziativa indicata in oggetto, inclusa la relativa campagna pubblicitaria e di comunicazione (Profilo CCNL Liv. 1);	Monte ore complessivo: 60	€ 1.242,00
Allestimento e disallestimento delle locations utili all'espletamento delle attività, inclusi palchi (Profilo CCNL Liv. 3);	Monte ore complessivo: 100	€ 1.849,00
TOTALI		€ 3.091,00

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Codice degli appalti, D. Lgs 36/2023 (d'ora in avanti Codice), dovranno indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché il medesimo garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Ai sensi del comma 5 del predetto art. 11 le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'O. E. proponente dovrà indicare una stima dei costi necessari alla realizzazione del progetto, che potrebbe essere oggetto di successiva Trattativa Diretta e che non dovrà superare l'importo di stimato **€ 40.900,00** oltre IVA come per legge. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Nell'ambito della presente procedura non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii per l'assenza di rischi da interferenze, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di rispettare la normativa di cui al suddetto decreto legislativo. I costi della sicurezza per rischio da interferenza, quindi, si assumono pari a € 0,00.

ART. 7 - COSTO DEL LAVORO

Il nuovo Codice prevede che: *“Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*. A tale riguardo si evidenzia che il concorrente può fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pertinente. Nello specifico, il piano economico in fase di presentazione del progetto, deve indicare solo il valore complessivo dei costi della manodopera relativi alle attività di cui alla presente procedura; successivamente, a seguito di eventuale trattativa diretta l'operatore economico dovrà specificare in maniera puntuale i seguenti elementi che compongono il *“costo della manodopera”* del personale impiegato nell'esecuzione del contratto in oggetto: a) le qualifiche e i livelli di inquadramento professionale, b) le relative retribuzioni medie e i *“costi medi”*; c) le giornate annue medie lavorative; d) gli eventuali costi indiretti della manodopera (ad esempio, oneri dovuti a formazione, buoni pasto ecc.); e) le eventuali stime relative all'incremento del costo del lavoro nell'arco dell'esecuzione della commessa.

L'operatore economico dovrà pertanto indicare i propri costi del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, con riguardo specifico ai costi del lavoro, procederà, in caso di trattativa diretta, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, non procedendo all'affidamento nel caso di omessa indicazione, nell'offerta economica, del costo del lavoro.

ART. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA DELL'O.E.

Il piano economico in fase di presentazione del progetto, deve indicare solo il valore complessivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza propri dell'operatore economico dovranno essere meglio specificati in fase di TD nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.

Si intendono per *“costi della sicurezza propri dell'operatore economico”* i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi rientrano quelli sostenuti dall'operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività dell'operatore economico; gestione delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa.

L'entità di tali costi è liberamente determinata dall'operatore economico, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull'aggiudicazione e sull'offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell'offerta.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti di seguito. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione Aggiudicatrice accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali

da far ritenere che le proposte progettuali degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura (in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire *"alla gara"* con *"al singolo lotto"*), in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli eventuali e successivi obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65,

comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni. Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94-98 del Codice, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione Aggiudicatrice chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR n.445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

ART. 10 – REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale indicati nel presente articolo. L'Amministrazione Aggiudicatrice verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto partecipante alla presente procedura accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ove previsto (di seguito: FVOE) e/o richiedendo ai vari Uffici Pubblici coinvolti le relative informazioni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura il mancato rispetto, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i

requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

10.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. “self cleaning”) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2 Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità / protocollo di legalità - ove presente - costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 11 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

ART. 11.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- Abilitazione MePA relativa al Bando di abilitazione/Categoria merceologica- Categorie merceologiche relative alle attività di progetto.
- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- Insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 94co.1 del D.Lgs. 36/2023 riferiti al/i legale/i rappresentante/I e ai componenti degli organismi di direzione dell'Ente;
- Non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- Essere in regola con quanto previsto dal programma 100 del Comune di Napoli che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'instaurazione del rapporto contrattuale all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

L'assenza dei suddetti requisiti è causa di esclusione dalla presente procedura.

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della proposta. Il soggetto proponente è tenuto a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (All. 2 Modello DSAN Requisiti) concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, conformemente alla modulistica allegata al presente avviso. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'aggregazione di differenti enti, tutti i partner sono tenuti a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio concernente il possesso dei requisiti soggettivi di

ammissibilità.

Nell'istanza di partecipazione, redatta secondo il format all'uopo predisposto (All. 1 Modello Istanza), i soggetti interessati, in persona del/lla Legale Rappresentante, dovranno dichiarare:

1. di aver preso conoscenza dell'oggetto dell'Avviso Pubblico e di essere in condizioni di effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste;
2. di avere preso visione dell'avviso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
3. i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8;
5. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 69 del 01/03/2024, che dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
6. attestare, ai sensi del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevoli delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
7. di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di contenere il turn over degli operatori e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'equipe;
9. di assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991 e/o 383/00), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
10. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12/11/2010 n. 187 e che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle norme sopracitate;
11. il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza della normativa vigente.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità dell'auto dichiarazione e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, saranno adottati i provvedimenti di legge.

ART. 11.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Art. 11.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possesso di documentate esperienze pregresse "idonee" all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto nel triennio 2022-2024.

Art. 11.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito tecnico professionale** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

ART. 11.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 100 del Codice, devono essere posseduti come di seguito specificato:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i

requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale innanzi previsti e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare la proposta progettuale, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare la proposta progettuale, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico che intende far ricorso all'avvalimento deve, in particolare, **ai fini della partecipazione alla presente procedura:**

- Allegare apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente avente ad oggetto la volontà di far affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ai sensi dell'art. 104 del Codice dei contratti ovvero per migliorare la propria offerta ai sensi dell'art. 104 del Codice dei contratti;
- Allegare per ciascuna ausiliaria:
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale l'ausiliaria:
 - 20)attesti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
 - 21)si obblighi verso il concorrente e verso l'Amministrazione Aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 22)il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, per tutta la durata delle attività progettuali. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione

dall'ausiliaria.

23) Dichiarazioni/ Documentazione di cui al precedente paragrafo, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Si precisa, altresì, quanto segue:

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui al paragrafo 5 e i requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della proposta progettuale e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale della proposta progettuale. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in caso di successivo affidamento tramite trattativa diretta. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - **ove ammesso e nei limiti di legge** - dichiarare nell'ambito della documentazione amministrativa presentata la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Nella dichiarazione il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto della presente procedura, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'Amministrazione Aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà risolvere eventuali contratti stipulati a seguito di trattativa diretta successiva alla presente procedura in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura.

ART. 15 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, così come di non dare seguito al presente Avviso. La S.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla S.A.

ART. 16 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le domande di partecipazione presentate attraverso la piattaforma meglio indicata di seguito.

Non saranno ritenute valide e non saranno quindi ammesse le istanze presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalità di presentazione. L'invio delle istanze attraverso modalità diverse da quella sopra indicata comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Per la registrazione e la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso occorre:

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) valida e funzionante;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sui requisiti morali e speciali o presentare firma autenticata.

Il Comune di Napoli utilizza, per l'espletamento della presente procedura, la piattaforma di e-procurement denominata "piattaforma". Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- a) collegarsi all'indirizzo web specifico previsto per la presente procedura: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;
- b) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla procedura telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" e nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori", scaricabili al seguente link: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=PUUPA2ITIFVSDJN9Y4BDGFRE6W09TJN0;
- c) registrarsi sulla piattaforma telematica, attivando la funzione "registrati" presente nella sezione AREA RISERVATA;
- d) accedere alla sezione AREA RISERVATA con le credenziali ottenute in fase di registrazione al portale di cui al punto precedente.

Il plico telematico per l'ammissione alla presente procedura di selezione pubblica dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

entro non oltre le ore 10:00 del giorno / / . Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'istanza.

Della data e dell'ora di arrivo dell'istanza fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del partecipante. Si invitano, pertanto, i partecipanti ad avviare tali

attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare l'incompleta e – quindi – la mancata trasmissione dell'istanza entro il termine previsto.

La presentazione della domanda di ammissione equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Avviso e, debitamente sottoscritta, avrà valore di dichiarazione ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

▪ **“Busta di prequalifica”**–Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nel plico telematico denominato “Busta di prequalifica” va inserita:

- a) il modello di istanza (All.1 Modello Istanza) compilato e sottoscritto
- b) copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità;
- c) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (solo in caso di Associazioni ovvero di Enti non iscritti al Registro Imprese);
- d) la/le Dichiarazione/i di possesso dei requisiti previsti (All.2 Modello DSAN Requisiti e Modello dichiarazione sostitutiva All. 4);
- e) il Patto di Integrità del Comune di Napoli (All.5 Patto Integrità);
- f) la proposta progettuale predisposta (All.3 Format Progetto), corredata dai curricula vitae (CV) in formato europeo di tutte le professionalità impiegate debitamente datati e sottoscritti e del piano economico proposto per la realizzazione delle attività di progetto.

Nel caso di partecipazione in forma associata, il modello di domanda (All.1 Modello Istanza) dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Tale istanza di partecipazione dovrà, inoltre, contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, indicando il soggetto designato come capofila.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale in alternativa potrà essere sottoscritta con firma autografa del/i partecipante/i e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento d'identità del firmatario).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere successivamente integrazioni documentali a comprova delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla selezione.

Si rappresenta che eventuali dichiarazioni mendaci:

- costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- implicano la segnalazione all'ANAC per i conseguenti provvedimenti.

Con la presentazione della candidatura nelle modalità sopra esposte si autorizza il Comune di Napoli al trattamento dei dati personali forniti dall'operatore economico ai soli fini dello svolgimento della procedura in oggetto.

Il presente avviso non costituisce, comunque, avvio di procedura di gara pubblica né, proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per favorirne la partecipazione e la consultazione per le finalità sopra indicate, in modo non vincolante per la Stazione appaltante. Il medesimo avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di disposizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al successivo affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

ART. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone la proposta progettuale.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone la proposta progettuale. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si richiama la disciplina contenuta nel vigente Bando Tipo ANAC.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

ART. 18 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

Le proposte progettuali sono valutate da un apposito seggio di valutazione, nominato con Disposizione Dirigenziale, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze.

In capo ai commissari del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento

dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del seggio di valutazione e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La nomina e la composizione del seggio di valutazione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle proposte progettuali presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma, **la presente procedura non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche.**

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma evidenza dell'avanzamento della procedura di gara. La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

L'attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse, redatto secondo il modello allegato, avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi sulla base dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A	Valutazione della progettualità proposta nel complesso – modalità di organizzazione e realizzazione delle tre giornate/evento finalizzate a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi incluso il cronoprogramma delle attività. Progetto gestionale e piano economico	30
B	Valutazione della modalità di selezione di 15 Agenzie per il Lavoro (APL) accreditate con la Regione Campania, che dovranno disporre di almeno 10 offerte di lavoro attive (vacancy), con indicazione dei settori merceologici di riferimento.	20
C	Valutazione delle modalità di allestimento degli spazi (es: allestimento postazione dei candidati, allestimento locali) e delle modalità di gestione delle adesioni on line dei partecipanti per ogni giornata/evento. Valutazione dei CV del personale dell'O.E. che si occuperà di organizzare l'evento.	20
D	Valutazione del progetto di campagna pubblicitaria – informativa predisposta nel complesso, nonché dei diversi elementi caratterizzanti	20
E	Elementi migliorativi prestati a costo zero per l'Amministrazione Comunale funzionali alla corretta realizzazione del servizio	10
TOTALE		100

Criteri di calcolo punteggi.

Il Calcolo del punteggio verrà effettuato secondo il seguente metodo, sulla base di giudizi espressi da un seggio di valutazione che sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_x = \text{Coeff} \times p_y$ Dove:

P_x = punteggio ottenuto per ogni specifico criterio;

Coeff = coefficiente prescelto dai componenti esperti del Seggio, tra quelli su elencati, per la valutazione del criterio in esame;

x = segno moltiplicatore;

py = punteggio massimo previsto per il criterio in esame

Sulla base dei punteggi attribuiti discrezionalmente attraverso la tabella di cui sotto:

N	Valore	Coefficiente
1	Eccellente	1,00
2	Buono	0,80
3	Discreto	0,70
4	Sufficiente	0,60
5	Mediocre	0,50
6	Insufficiente	0,40
7	Scarso	0,20
8	Nulla	0,00

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla procedura le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione **inferiore a 55.**

La procedura è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola istanza purché il progetto presentato risulti idoneo e coerente con il presente avviso e la valutazione complessiva della qualità progettuale sia pari almeno a punti 60/100.

Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata alla rinuncia di ogni pretesa presente e futura sulla proprietà intellettuale di quanto indicato nella proposta progettuale.

ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato speciale d’appalto, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8):

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai

subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile,

- una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
- II. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma

digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

ART. 20 – PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITA' NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

Con Delibera di G.C. n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata dalla Delibera di G.C. n. 396 del 3 ottobre 2024, il Comune di Napoli ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, finalizzato a promuovere la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni settore economico, nonché la tutela della legalità nell'ambito degli appalti pubblici.

La finalità del documento è quella di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità, con riferimento alla prevenzione ed al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, del contrasto del lavoro irregolare ed all'osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro generale di rispetto delle norme di settore.

Pertanto, la stazione appaltante considera parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico il precitato Protocollo, che viene allegato alla documentazione amministrativa e, pertanto, dovrà essere sottoscritto per accettazione integrale da tutti i partecipanti alla presente procedura.

ART. 21 – FORO COMPETENTE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 22 – CHIARIMENTI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la piattaforma, entro i termini indicati.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

I chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*" o "*GDPR*"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione/Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi,

l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. *"giudiziari"*) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. *"sensibili"*) di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché - ricorrendone i presupposti - ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante/Amministrazione aderente, sezione *"Amministrazione Trasparente"* nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Napoli, lì data della firma digitale.

Il Dirigente
Dott. Fabio Di Dato